D.D.S. n._2536_____

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ed IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;
VISTO il Testo Unico approvato con D.P.R. 28.2.1979, n.70;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;
VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;
VISTA la L.R. 31 maggio 1994, n.17;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999,pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio -D.Lgs.22.01.2004 n.42 e successive integrazioni di cui ai Decreti legislativi n°°156 e 157 del 24.03.2006 e decreti legislativi n°°62 e 63 del 26.03.2008;
VISTE le disposizioni contenute nei DD.MM. 16.05.68; 07.10.71 e DPRS n. 91 del 13.06.91 sul perimetro, le prescrizioni d'uso e vincoli nell'area archeologica della Valle dei Templi di Agrigento e la legge regionale n° 20 del 2000;
VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n°42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006;
VISTA la L.R. 10 /2000 ed il DDG n. 642 del 9.03.2015 concernente la funzione delegata al Dirigente del Servizio Tutela del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 20 del 15 maggio 2015;
VISTA la documentazione prodotta dalla Soprintendenza BBCCAA di Agrigento relativa alle opere abusive realizzate nel Comune di Agrigento, via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella zona B della Valle dei Templi di Agrigento;
CONSIDERATO che i sigg. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** nati rispettivamente ad xxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx ed ivi residenti in xxxxxxxxxxxxxxxxxx-cod.fisc.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sono responsabili della realizzazione abusiva di un fabbricato costituito da un piano rialzato f.t., di un locale accessorio posto a piano terra e di una veranda in legno, individuata al NCEU del Comune di Agrigento al fg xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, in quanto prive della preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali d'Agrigento prevista dall'attuale normativa ex art.146 del D.Lgs. n.° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo N. 157/2006;
VISTA la nota prot. 9675 del 15.10.2010 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali d'Agrigento, ha espresso parere di compatibilità con il contesto paesaggistico ai sensi 167 del D.Lgs. n°42/2004 relativamente alle opere di che trattasi con la motivazione che le suddette opere ricadono in una zona fortemente antropizzata per la presenza di innumerevoli edifici di altezze superiori all'abuso in trattazione , subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006 ed alle prescrizioni dettate nel parere espresso dalla stessa Soprintendenza;
VISTE le note prot. n.1763 e 1764 del 28.03.2013 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità risarcitoria allegata alle note sopracitate e che per semplificazione si trattano in unico decreto, con la quale la Soprintendenza di Agrigento, ha determinato ai sensi del D.I. 26.09.1997 e dall'art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004, il profitto di € 4.868,40 conseguito con la realizzazione del fabbricato abusivo e locale accessorio, assimilata alla tipologia di abuso 1, con coefficiente 6% del valore d'estimo dell'unità immobiliare abusiva in area di notevole interesse paesaggistico di cui alla tabella allegata al D.A. 28.05.1999 relativa ai criteri di applicazione del D.I. 26.09.1997;
CONSIDERATO che con la suddetta nota la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha dichiarato che le opere arrecano lieve pregiudizio al contesto paesaggistico con la motivazione che l'immobile "s'inserisce in un contesto altamente antropizzato con edifici a più elevazioni f.t." e pertanto ne ha quantificato il danno causato dalla medesima costruzione in Euro 4.678,98;
CONSIDERATO che con la suddetta nota la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, ha dichiarato che le opere abusive hanno ottenuto la concessione edilizia in sanatoria prot. n. 418 del 25.04.2012 dal Comune di Agrigento ;
CONSIDERATO che con nota 1764 del 28.03.2013 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento si è espressa anche per la costruzione abusiva della veranda, proponendo ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n° 42/2004 e del D.A. del 28.05.1999 l'applicazione dell'indennità risarcitoria di € 516,46;

RITENUTO ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito;
RITENUTO opportuno comminare a carico dei trasgressori il pagamento dell'indennità risarcitoria di € **5.384,86 (**€ 4.868,40+€ 516,46) da applicarsi per il mantenimento delle opere abusive nell'ambiente vincolato ;

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa i Sigg.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**,** nati rispettivamente ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed ivi residenti in xxxxxxxxxxxxxxxx ,sono tenuti a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006, la somma complessiva di **Euro 5.384,86 (**diconsi euro cinquemilatrecentoottantaquattro/86) da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità risarcitoria per la realizzazione del fabbricato,locale accessorio e veranda descritte in premessa.
La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- -Versamento tramite bonifico bancario (Banco di Sicilia -Gruppo UNICREDIT SPA,cassiere di AGRIGENTO) con le seguenti coordinate bancarie IBAN: IT42P0760116600000000229922, indicando quale beneficiario "Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa – Cassiere AG" .
- versamento diretto presso l'Ufficio di Cassa Regionale del Banco di Sicilia -Gruppo UNICREDIT spa),
- -versamento diretto tramite conto corrente postale n°229922, intestato a "UNICREDIT di Agrigento-Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".
A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela - Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario con l'indicazione della data valuta Banca beneficiaria ed il riferimento C.R.O./ T.R.N.

In caso d'inosservanza, si procederà coattivamente alla riscossione della somma indicata..
Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.
Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.
Art. 2) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo:www.regione.sicilia.it/beniculturali, è' consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria,"**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**".
Art.3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle Entrate, quindi alla Soprintendenza per i BB.CC. di Agrigento e sarà notificato al trasgressore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.
Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.
Palermo, 7 settembre 2015

Il Dirigente del Servizio Tutela
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to